

FUNZIONI DEL PARLAMENTO

FUNZIONE LEGISLATIVA (Procedimento leggi ordinarie)

1. INIZIATIVA LEGISLATIVA

E' la facoltà di proporre un disegno di legge.

- **Governo:** disegno di legge approvato dal consiglio dei ministri.
- **Ciascun parlamentare.**
- **Iniziativa legislativa popolare** con 50.000 firme.
- **Consigli Regionali.**
- **CNEL.**

2. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE

Procedimento ordinario:

- è **obbligatorio**: in materia costituzionale ed elettorale, per l'approvazione dei bilanci, per delegazione legislativa, e per l'autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.
- Il testo è esaminato nella commissione competente per materia;
- La commissione opera in **sede referente**: la commiss. fa una relazione all'aula (relazione della maggioranza e relazione della minoranza) sul testo della legge.
- Il testo deve essere approvato identico da entrambe le Camere, se una Camera approva degli **emendamenti** la legge deve tornare indietro all'altra Camera per essere discussa e approvata nuovamente. (**navetta**)

OSTRUZIONISMO: tecnica adottata dai parlamentari dell'opposizione che propongono degli emendamenti solo per ritardare l'approvazione di una legge. I regolamenti parlamentari fissano dei limiti stabilendo un numero massimo di interventi nella discussione.

Procedimento abbreviato:

- Il testo è esaminato solo nella commissione competente per materia;
- La commissione opera in **sede deliberante**: dopo la discussione procede **direttamente** all'approvazione del progetto di legge.
- E' un procedimento molto più rapido ma rischioso perchè la discussione è lasciata ad un numero ristretto di parlamentari.
- Si può passare dal procedimento abbreviato a quello ordinario in **qualsiasi** momento.

3. PROMULGAZIONE

La legge viene promulgata dal Presidente della Repubblica entro 30 giorni.

- il P.d.R. può rifiutarsi di promulgare la legge rinviandola alle Camere (**veto sospensivo**);
- Se le camere riapprovano la legge il P.d.R è costretto a promulgarla.

4. PUBBLICAZIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale

5. ENTRATA IN VIGORE

La legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione. (**Vacatio legis**)